

N. 1/2025



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato il 17.1.2025, con cui Samanta Lion ha chiesto di essere ammessa alla procedura di esdebitazione *ex art.* 283 ccii;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in Pianiga (VE);

rilevato che la ricorrente, persona fisica, può accedere alla procedura di cui all'art. 283 ccii, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che l'istante, la quale non possiede beni mobili o immobili, non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi € 70.682,64 (cfr. pagina 8 della relazione dell'OCC), gode solamente di un importo mensile di euro € 343,66 a titolo di assistenza per invalidità parziale erogato dall'INPS e, per il resto, viene aiutata economicamente da un soggetto che la ospita altresì gratuitamente presso la propria abitazione; rilevato, poi, che la ricorrente non risulta possedere ulteriori risparmi, come si evince dagli estratti conto esaminati dall'OCC;

rilevato che non sono emersi atti in frode compiuti dalla sig.ra Lion;

ritenuto, al contempo, che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo o colpa grave dell'istante, la quale, oltre ad avere chiesto esigui aiuti a privati, ha richiesto un unico prestito per € 30.000,00 per finanziare la attività di bar dalla stessa avviata nel 2021;

osservato che, per il resto, i debiti, nel complesso contenuti, attengono a tributi non pagati e a forniture non onorate;

ritenuto, conclusivamente, che, in linea con quanto affermato dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento sia da ricondursi a eventi negativi legati alla attività del bar (controlli per denunce del vicinato e aumento dei costi delle utenze) e alle difficoltà connesse al precario stato di salute della sig.ra Lion [REDACTED]

[REDACTED] di tal ch  quest'ultima pu  essere considerata meritevole;

visto l'art. 283 ccii;

P.Q.M.

- dichiara l'esdebitazione di Samanta Lion, nata a Padova il 10/05/1973, residente in Pianiga (VE) – Via Don Corrado Ballin n. 98, codice fiscale LNINST73E50G224U, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilit  rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento (si specifica che non sono considerate utilit , ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

- dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 ccii, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonch  eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovr  essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii;

- dispone che l'OCC vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283 co. 1 e 2 cci;
- dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;
- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;
- dispone che l'O.C.C. comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283 co. 8 cci.

Si comunichi al PM e all'O.C.C..

Venezia, 20.1.2025

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi